

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Del 29-03-2021

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 - BILANCIO
DI PREVISIONE 2021/2023**

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18:30, presso il piano terra dell'edificio scolastico "Giovanni Paolo II" sito in via G. Leopardi, snc, attuale sede del Comune di Monsampietro Morico, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Gualtieri Romina	P	GRECI SIMONE	P
FELICIONI VINCENZO	P	ANTOLINI ROMANO	P
TIBURZI UGO	P	FERMANELLI TARCISIO	P
ANTONINI ANITA	A	PERUGINI ROBERTO	A
GIDIUCCI LORENZO	P	FERMANELLI FRANCESCA	P
D'ANGELO ROMINA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale SIMONELLI LUIGI.

Il Signor Gualtieri Romina, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'argomento di cui in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

TIBURZI UGO
FERMANELLI TARCISIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

<<Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191"

e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

<<3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2>>;

VISTO l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

<<143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma>>.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), che testualmente recita:

<<16. (comma così sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002), il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento>>.

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 30/04/07, con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF e variazione dell'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef, nella misura di 0,7 (zero virgola sette), confermato dalla Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 16/05/2011;

VISTO l'art. 2 comma 7 del D. L. n. 93 del 27.05.2008 convertito in legge n. 216 del 24.07.2008 il quale disponeva la sospensione dell'aumento dell'aliquota

dell'addizionale Comunale Irpef, poi confermata dall'art. 1, comma 123, Legge 220 del 13.12.2010;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138 del 13.08.2011 convertito in L. 148 del 14.09.2011 che disapplica la suddetta sospensione a partire dall'anno 2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29/06/2012 con cui è stato modificato il suddetto Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF, con variazione in aumento di 0,1 (zero virgola uno) punti percentuali della predetta compartecipazione, elevando l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef, dallo 0,7 % (zero virgola sette) allo 0,8 % (zero virgola otto);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.04.2016 con la quale l'aliquota dello 0,8% è stata confermata per l'anno 2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.09.2017 con la quale l'aliquota dello 0,8% è stata confermata per l'anno 2017;

VISTO l'art. 1, comma 26, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) così come modificato dall'art. 1, comma 37 della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale prevede che per l'anno 2018 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei propri tributi rispetto ai livelli di tariffe ed aliquote applicabili nell'anno 2018;

DATO ATTO che nell'anno 2020 l'aliquota I.R.P.E.F. è stata riconfermata nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento);

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2021 l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per un'aliquota pari a 0,8% (zero virgola otto per cento);

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448 del 27/12/01 (Finanziaria 2002), per il quale il termine per la deliberazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'addizionale comunale all'Irpef, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali;

Visti i preventivi pareri favorevoli resi, ai sensi degli articoli 49 e 147bis del d.lgs. n.267/2000 , in merito alla regolarità contabile, da parte del dal Responsabile dell'Area Contabile;

VISTI:

il Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto comunale;

Con il seguente risultato di apposita VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti: n. 9 Voti favorevoli: n. 9

D E L I B E R A

1) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.

2) DI CONFERMARE per l'anno 2021 la compartecipazione all'addizionale comunale all'IPREF nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento);

3) DI TRASMETTERE il presente atto al Ministero Economia e Finanze in attuazione delle disposizioni urgenti;

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, considerata, tra l'altro, la sua propedeuticità rispetto all'approvazione del bilancio di previsione ed al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

Con il seguente risultato di altra apposita VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti: n. 9 Voti favorevoli: n. 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

Di dichiarare ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000 il presente atto immediatamente eseguibile.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla proposta deliberativa concretizzata dalla premessa e dal dispositivo di cui alla sopra esposta deliberazione n. 2 del 29-03-2021, si esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 29-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Romina Gualtieri)

Sulla proposta deliberativa concretizzata dalla premessa e dal dispositivo di cui alla sopra esposta deliberazione n. 2 del 29-03-2021, comportando la stesa riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

Data: 29-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Romina Gualtieri)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to SIMONELLI LUIGI

Il Presidente
F.to Gualtieri Romina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

Monsampietro Morico, 21-04-2021

**IL RESPONSABILE DI
PUBBLICAZIONE**
F.to (LAMBERTUCCI FEDERICA)

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 267/2000;

Il Segretario Comunale
F.to SIMONELLI LUIGI
